Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

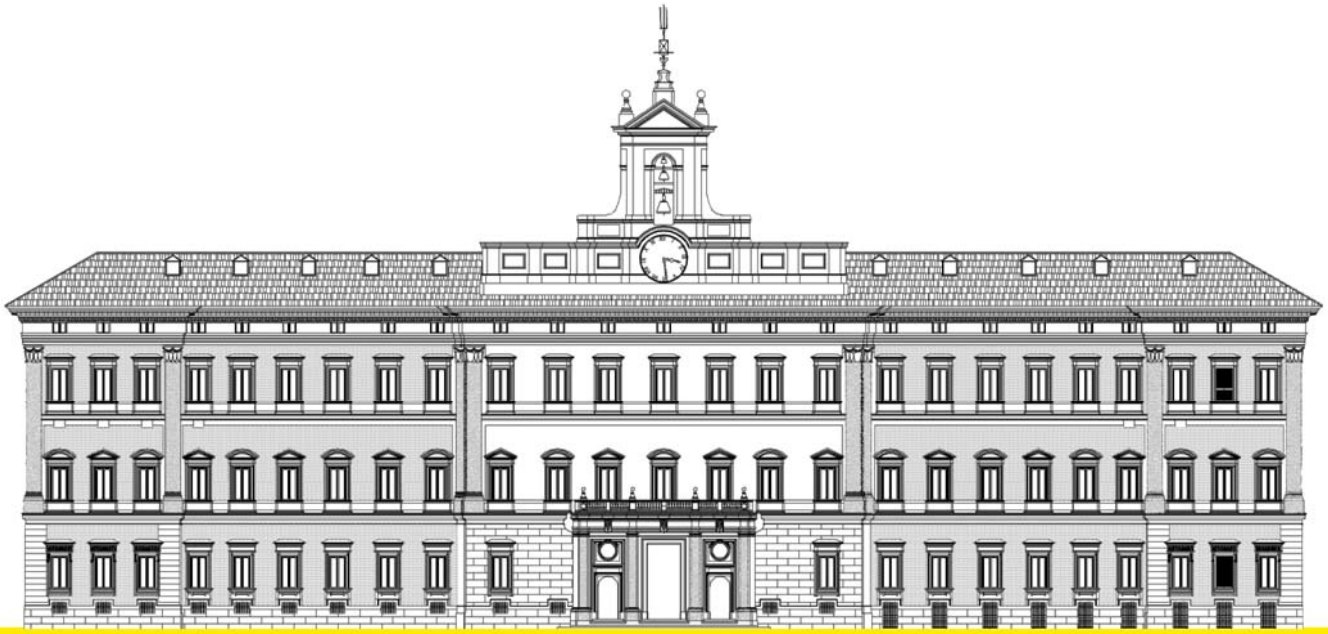

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2093

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(collegato alla legge di stabilità 2014)

(Nuovo Testo)

N. 138 – 11 settembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2093

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(collegato alla legge di stabilità 2014)

(Nuovo testo)

N. 138 – 11 settembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

A.C.	**2093**
Titolo breve:	**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)**
Iniziativa:	governativa
	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	VIII Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Borghi e Bratti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
	verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	alla VIII Commissione	in sede referente
Oggetto:	nuovo testo	

INDICE

ARTICOLO 1-*BIS* **8**

TRASPORTO VIA MARE DI CARICHI INQUINANTI 8

ARTICOLO 2 ..... **8**

AGGIORNAMENTO TRIENNALE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 8

ARTICOLO 2-*BIS* **9**

PROGRAMMA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 9

ARTICOLO 4 ..... **10**

PROCEDURA DI VIA SU ATTIVITÀ DI SCARICO IN MARE E POSA DI CAVI E CONDOTTE 10

ARTICOLO 5-*BIS* **12**

PROCEDURA DI VIS PER PROGETTI RIGUARDANTI LE CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA SUPERIORE A 300 MW 12

ARTICOLO 7 ..... **12**

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30 IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA 12

ARTICOLO 8-*BIS* **13**

MODIFICHE AL D.LGS. N. 115/2008, IN MATERIA DI USO FINALE EFFICIENTE DI ENERGIA 13

ARTICOLO 8-*TER* **14**

SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS 14

ARTICOLO 9 ..... **15**

AGEVOLAZIONI PER IL RICORSO AGLI APPALTI VERDI 15

ARTICOLO 9-*BIS* **16**

SISTEMA COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE EMAS E ECOLABEL 16

ARTICOLO 10 ..... **16**

CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI 16

ARTICOLO 10-*BIS* **18**

APPLICAZIONE DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEGLI APPALTI PUBBLICI 18

ARTICOLO 10-*TER* **19**

PIANO PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI PRODOTTI 19

ARTICOLO 11 ..... **20**

ACCORDI DI PROGRAMMA E INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI POST CONSUMO 20

ARTICOLO 12-*BIS* **23**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI. 23

ARTICOLO 12-*TER* **24**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI. 24

ARTICOLO 12-*QUATER* **24**

PULIZIA DEI FONDALI MARINI 24

ARTICOLO 12-*QUINQUIES* **24**

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 24

ARTICOLO 13 ..... **25**

VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 25

ARTICOLO 13-*BIS* **29**

RACCOLTA DIFFERENZIATA 29

ARTICOLO 14 ..... **30**

MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO 30

ARTICOLO 14-*BIS* **33**

MODIFICA ALL'ARTICOLO 206-*BIS* DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 33

ARTICOLO 14-*TER* **34**

TRATTAMENTO DEL RIFIUTO TRAMITE COMPOSTAGGIO AEROBICO E DIGESTIONE ANAEROBICA 34

ARTICOLO 14-*QUATER* **35**

SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE 35

ARTICOLO 14-*QUINQUIES* **36**

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO PROVENIENTI DAL MERCATO NAZIONALE 36

ARTICOLO 14-*SEXIES* **37**

PROGRAMMA DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO 37

ARTICOLO 14-*SEPTIES*..... 37

BILANCIO DI ESERCIZIO DEL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI..... 37

ARTICOLO 14-*OCTIES*..... 38

RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E GOMME DA MASTICARE..... 38

ARTICOLO 14-*NONIES*..... 40

GESTIONE DEL FINE VITA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI..... 40

ARTICOLO 14-*DECIES*..... 40

MISURE IN MATERIA DI TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 40

ARTICOLO 15-*BIS*..... 41

ISCRIZIONE AI CONSORZI E AI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE . 41

ARTICOLO 16..... 42

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI..... 42

ARTICOLO 17..... 44

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI 44

ARTICOLO 18..... 45

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI OLI E DEI GRASSI ORGANICI ESAUSTI..... 45

ARTICOLO 19-*BIS*..... 47

MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 47

ARTICOLO 21..... 47

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA..... 47

ARTICOLO 22..... 48

NORME IN MATERIA DI AUTORITÀ DI BACINO 48

ARTICOLO 23..... 56

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI ABUSIVI 56

ARTICOLO 24..... 59

FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE 59

ARTICOLO 24-*BIS*..... 61

CONTRATTI DI FIUME 61

ARTICOLO 25 61

TARIFFA SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 61

ARTICOLO 26 62

MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 62

ARTICOLO 26-*BIS* 63

SOVRACANONE DI BACINO IDRICO MONTANO 63

ARTICOLO 26-*TER* 63

DIVIETO DI TECNICHE DI STIMOLAZIONE IDRAULICA MEDIANTE INIEZIONE IN PRESSIONE NEL SOTTOSUOLO 63

ARTICOLO 27 64

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 93 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 64

ARTICOLO 28 65

ACQUE REFLUE DEI FRANTOI OLEARI 65

ARTICOLO 29-*BIS* 65

RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 65

ARTICOLO 30 66

COMITATO PER IL CAPITALE NATURALE 66

ARTICOLO 31 68

CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E DI QUELLI FAVOREVOLI 68

ARTICOLO 32 69

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 69

ARTICOLO 33 70

INTRODUZIONE DI SISTEMI DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E AMBIENTALI 70

ARTICOLO 34 72

AREE "OIL FREE" 72

ARTICOLO 35 72

STRATEGIA NAZIONALE *GREEN COMMUNITIES* 72

ARTICOLO 36 73

FONDO ITALIANO INVESTIMENTI GREEN COMMUNITIES 73

ARTICOLO 37 74

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 74

PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
È oggetto della presente Nota il testo del provvedimento come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito (VIII Commissione ambiente).
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale (C. 2093). Gli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente non sono invece corredati di relazione tecnica.

Al riguardo, premesso che il provvedimento in esame è qualificato come collegato alla legge di stabilità per il 2014, si osserva che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha soppresso alcuni articoli presenti nel testo originario (C. 2093)[1], fra i quali l'articolo 1 (Semplificazione dell'organizzazione e della gestione degli Enti parco), a cui la relazione tecnica aveva ascritto effetti di risparmio, ancorché non quantificati, e di razionalizzazione della spesa. In particolare, la RT ha affermato che dalla norma potrebbero derivare risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.
In considerazione di tali elementi, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la soppressione dell'articolo 1 del testo iniziale.

Ciò premesso in ordine agli emendamenti interamente soppressivi riferiti al testo iniziale, con riguardo alle restanti parti del provvedimento si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

---

[1] Si tratta delle seguenti norme: articolo 1 (Semplificazione dell'organizzazione e della gestione degli Enti parco); articolo 3 (Funzionamento della Commissione scientifica CITES); articolo 5 (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA); articolo 6 (Casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio); articolo 8 (Impianti termici civili); articolo 12 (Procedure semplificate per il recupero dei rifiuti); articolo 15 (Consorzio per imballaggi compostabili); articolo 19 (Rete nazionale di impianti di incenerimento rifiuti); articolo 20 (Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso); articolo 29 (Combustione controllata di materiale vegetale).
Si segnala che la soppressione degli articoli 3, 6, 8, 20 e 29 è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore di norme di identico o analogo contenuto nel DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1-*bis*
Trasporto via mare di carichi inquinanti

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – modificano l'articolo 12 della L. 979/1982, in materia di difesa del mare. In particolare, si specifica che per le spese sostenute per le misure di prevenzione ed eliminazione degli effetti dell'inquinamento, che nei casi di urgenza possono essere messe in atto dall'autorità marittima per conto dell'armatore o del proprietario, provvedendo successivamente al relativo recupero[2], la rivalsa sia consentita anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni in esame sono volte a estendere le fattispecie nelle quali è previsto il recupero da parte delle autorità marittime delle spese sostenute per prevenire ed eliminare gli effetti dell'inquinamento marino.

ARTICOLO 2
Aggiornamento triennale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

La norma modifica i termini - previsti dall'articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - per la modifica e l'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale. In particolare, si prevede che tali norme siano aggiornate con cadenza almeno triennale.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame consente di rinnovare l'iniziativa del Governo in materia di Strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell'articolo 34 del D. Lgs. 152/2006 e con la delibera CIPE n. 57/2002 del 2 agosto 2002 – Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.
La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[2] Di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della L. 979/1982.

Al riguardo, si osserva che alla norma in esame non sembrano ascrivibili effetti finanziari di carattere diretto, tenuto conto che essa si limita a modificare i termini di attuazione di disposizioni già previste dalla normativa vigente.

Ciò premesso, andrebbe comunque acquisita conferma che l'implementazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 152/2006, resti subordinata al rispetto di una complessiva clausola di neutralità finanziaria.

A titolo esemplificativo, si segnala che non è espressamente prevista una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'implementazione del sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previsto dal comma 8 dell'articolo oggetto di modifica da parte della norma in esame.

Andrebbe altresì confermato che l'implementazione della predetta Strategia sia effettivamente possibile in assenza di risorse aggiuntive.

Si ricorda in proposito che l'articolo 2 del D. Lgs. 152/2006 reca una clausola di neutralità finanziaria, ma di tipo generico, riferita all'intero decreto legislativo[3].

ARTICOLO 2-*bis*
Programma di mobilità sostenibile

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – autorizzano per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili (comma 1).

Con decreto del Ministro dell'Ambiente si provvede alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze si provvede con successivo decreto del Ministro dell'ambiente alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6 del D. Lgs.. 30/2013.

[3] Articolo 2, comma 3: "Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Si ricorda che l'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013 verte in materia di messa all'asta di quote relative alle emissioni di gas serra. In particolare, il comma 6 dispone che il 50 per cento dei proventi delle singole aste sia destinato ad attività volte, tra l'altro, al contenimento delle emissioni di gas serra e allo sviluppo di energie sostenibili.

Al riguardo, si rileva – per quanto riguarda le modalità di copertura – che le stesse sono rinvenute a valere sui proventi ricavati dalle aste relative alle emissioni di gas serra. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti se la copertura in esame, pari a euro 35 milioni per l'anno 2015, possa pregiudicare gli interventi già previsti a normativa vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013. A tale proposito, si ricorda che la relazione tecnica allegata all'Atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantificava tali proventi in 200 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 e ne utilizzava solo una quota, appare quindi opportuno che il Governo confermi la sussistenza di tali risorse. Con riferimento alla formulazione della clausola di copertura, appare necessario che la stessa sia riformulata specificando che l'onere complessivo è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provvede mediante quota parte dei citati proventi.

ARTICOLO 4

Procedura di VIA su attività di scarico in mare e posa di cavi e condotte

La norma, come modificata dalla Commissione di merito, reca la novella dell'art. 104 e dell'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) afferenti i procedimenti autorizzatori concernenti, rispettivamente, lo scarico in mare di acque

derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte.
Viene in particolare previsto per le suddette attività, che gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, e le relative autorizzazioni ambientali siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale (comma 1).
Il comma 2, introdotto dalla Commissione di merito, elimina dall'elenco dei progetti di competenza statale, di cui all'Allegato II alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, il riferimento agli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma introduce misure di semplificazione in materia di VIA. In particolare, con le disposizioni che si propongono si intende semplificare e accelerare l'*iter* di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (articolo 104 del D.lgs. n. 152/2006) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede, appunto, che il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Si tratta di semplificazioni a costo zero idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla RT, la norma è finalizzata a razionalizzare, all'insegna di una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo alle attività di scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare nonché di quelle afferenti la movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte. Nulla da osservare, altresì, in merito all'esclusione dall'elenco dei progetti di competenza statale, di quelli concernenti

agli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata di lunghezza superiore a 40 chilometri, disposta dal comma 2 introdotto dalla Commissione di merito.

ARTICOLO 5-*bis*

Procedura di VIS per progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW

La norma, approvata in Commissione di merito, dispone che l'Istituto superiore di Sanità[4] possa predisporre la valutazione di impatto sanitario (VIS) nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (comma 1).

La norma prevede tale possibilità anche in capo agli organismi ed enti competenti in materia. In tal caso, per le attività di controllo e monitoraggio relative alla VIS, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2)

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l'Istituto superiore di sanità, al quale la norma affida l'esercizio di attività di controllo in materia di valutazione di impatto sanitario (VIS), possa provvedere ai conseguenti adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili.

Si ricorda che l'Istituto superire di sanità è incluso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del bilancio consolidato della PA.

ARTICOLO 7

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 in materia di emissioni di gas ad effetto serra

La norma apporta modifiche al d.lgs. n. 30/2013. In particolare:

- riduce da ventitré a ventidue il numero dei membri della Segreteria tecnica di supporto al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, prevista dall'art. 4, comma 10) del decreto (comma 1, lett. a);

[4] La norma prevede tale possibilità anche in capo agli organismi ed enti competenti in materia. In tal caso, per tali attività di controllo e monitoraggio l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

- sostituisce l'art. 5 del decreto apportando modifiche di carattere ordinamentale (comma 1, lett. b).

La relazione tecnica afferma che la norma provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto n. 30/2013 e che non dispone alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma reca disposizioni di carattere ordinamentale come peraltro affermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 8-*bis*

Modifiche al D.lgs. n. 115/2008, in materia di uso finale efficiente di energia

La norma, approvata in Commissione di merito:

- modifica la nozione[5] di "sistema efficiente di utenza", quale produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento destinata al consumo di un solo cliente, eliminando il limite di 20 MWe di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito [comma 1, lett. a)];

L'art. 2, comma 1, lett. t) del D.lgs. n. 115/2008, nel testo vigente, qualifica "sistema efficiente di utenza" il sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

- modifica l'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 115/2008, eliminando la condizione che consente di accedere al sistema tariffario di allaccio alla rete elettrica disciplinato dal medesimo art. 10. Tale condizione prevede che gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto siano conformi, tra l'altro, alla summenzionata definizione di "sistema efficiente di utenza" o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico [comma 1, lett. b)].

L'art. 10, comma 2, D.lgs. n. 115/2008, nel testo vigente, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, tra l'altro, affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i

[5] Di cui all'art. 2, comma 1, lett. t) del D.lgs. n. 115/2008.

corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema e degli oneri afferenti misure di compensazione territoriale siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 115/2008, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto sia conforme, tra l'altro, alla definizione di "sistema efficiente di utenza" di cui all'art. 2, comma 1, lett. t) del medesimo decreto ovvero alla condizione che la connessione avvenga per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente ad unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

La norma, approvata in Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**,

Al riguardo, si evidenzia che la norma modifica la "nozione di sistema energetico efficiente di utenza", nonché le altre condizioni che regolano l'accesso al sistema elettrico secondo specifici corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e nonché di quelli previsti a copertura degli oneri generali di sistema e di compensazione territoriale. Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma dal Governo, che tali modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica potendo le stesse generare esclusivamente alterazioni tariffarie ammortizzabili nel quadro dei costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.

ARTICOLO 8-*ter*
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

La norma, approvata in Commissione di merito prevede che, fermo restando il rispetto del D.lgs. n. 152/2006, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

La norma, approvata in Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**,

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti di maggior onere in merito alla disposizione in esame che consente che l'impiego dei

sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas, con l'applicazione degli specifici meccanismi di incentivo previsti, a riguardo, dalla vigente normativa con riferimento ad altri sottoprodotti.

ARTICOLO 9
Agevolazioni per il ricorso agli appalti verdi

Le norme modificano talune disposizioni relative al ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni ad appalti verdi[6] l'articolo 68-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, le disposizioni, modificate durante l'esame in sede referente, intervengono sull'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 (Codice ambientale), in materia di garanzie a corredo dell'offerta. Si prevede che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sia ridotto del 30 per cento - anche cumulabile con la riduzione prevista per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità - per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), del 20 per cento per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, nonché per quelli in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel EU).
Vengono inoltre apportate modifiche al successivo articolo 83 del Codice ambientale, in materia di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le norme modificate durante l'esame in sede referente, tra l'altro, introducono tra i criteri di valutazione dell'offerta il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto e, relativamente al costo di utilizzazione e manutenzione, i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti e i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio.

La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che, in considerazione del loro tenore ordinamentale, le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull'ambiente, che contribuiscono inoltre a ottenere

[6] Per appalti verdi si intende la tipologia di appalti volta ad indirizzare il mercato verso produzioni a minore impatto ambientale semplicemente introducendo criteri ecologici.

risparmi nei consumi energetici e una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.

Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti dal Governo circa l'eventualità che la riduzione della quota di garanzia per talune tipologie di soggetti, in possesso degli specifici requisiti in materia di sostenibilità ambientale, possa indebolire tale istituto volto ad assicurare la sostenibilità dell'investimento prospettato.

ARTICOLO 9-*bis*
Sistema comunitari in materia ambientale EMAS e ECOLABEL

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – dispongono che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame forniscono specifici criteri di priorità nell'ambito dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, secondo risorse comunque definite. Sul punto non vi sono rilievi da formulare per quanto attiene ai criteri di quantificazione.

ARTICOLO 10
Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e servizi

Le norme – modificate durante l'esame in sede referente - introducono l'articolo 68-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).
In particolare, le disposizioni prevedono che sia fatto obbligo alla pubblica amministrazione, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, di specifiche tecniche e clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi,

ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 11 aprile 2008[7]. Tale previsione riguarda i seguenti prodotti o servizi:

- lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- attrezzature elettriche ed elettroniche di ufficio;
- servizi energetici per gli edifici.

Il suddetto obbligo è previsto per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle seguenti categorie di prodotti o servizi.

- affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro,
- servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione;
- carta per copia e carta grafica;
- ristorazione collettiva e derrate alimentari;
- affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;
- prodotti tessili;
- arredi per ufficio.

L'obbligo relativo al 50 per cento si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi Criteri Ambientali Minimi.

La relazione tecnica – riferita al testo originario - afferma che le disposizioni non danno luogo ad aumenti di spesa perché i risparmi sui costi di esercizio, derivanti dalla maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, consentono di compensare ipotetici maggiori costi di acquisto. La RT stima, ad esempio, che il maggior costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente (e rilevante) riduzione degli impatti ambientali. Ad esempio, nel caso degli acquisti riguardanti gli apparati di illuminazione pubblica, la RT stima, in maniera cautelativa, che, nell'ipotesi di convertire i vecchi impianti nella percentuale del 5 per cento entro il prossimo anno, del 10 per cento entro il 2015 e del 20 per cento entro il 2016, si potrebbe ottenere un risparmio di spesa nella bolletta energetica dell'ordine di circa 20/30 milioni nel 2014, di

[7] Il DM 11 aprile 2004 ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Il DM prevede altresì che, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente siano definiti gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale.

50/70 milioni nel 2015 e di 120 milioni nel 2016. Nell'ipotesi di sostituire il 50 per cento degli apparati i risparmi sono stimati intorno ai 250 milioni all'anno. Valutazioni simili e in alcuni casi ancora più eclatanti si possono fare per altri apparati energetici e per l'edilizia. Lo stesso dicasi per molti altri prodotti o servizi connessi alla riduzione del volumi e pericolosità dei rifiuti prodotti. È in questa logica che si muove la proposta di nuova direttiva europea sugli appalti pubblici, che prevede che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto *Life Cycle Costing*).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame, disponendo l'obbligo per gli appalti di forniture di beni e di servizi di prevedere l'inserimento di specifiche tecniche e di clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi, appare suscettibile di comportare l'incremento degli oneri dei relativi appalti, anche alla luce delle ulteriori integrazioni apportate durante l'esame in sede referente. In proposito, appare necessario acquisire maggiori elementi di valutazione circa il possibile incremento stimato e i relativi risparmi di spesa, ipotizzati nella relazione tecnica in ragione della maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, al fine di verificare l'invarianza finanziaria della disposizione in esame.

ARTICOLO 10-*bis*

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – modificano talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006), in materia di criteri ambientali minimi.

In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 7, comma 4, prevedendo che l'Osservatorio dei contratti pubblici monitori l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (comma 1);
- modificano l'articolo 64, comma 4-*bis*, in materia di bandi di gara, prevedendo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi (comma 2);
- modificano l'articolo 83, comma 1, lettera *e)*, in materia di criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo che il bando di gara stabilisca tra i

criteri di valutazione dell'offerta le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici, anche riferite al servizio offerto (comma 3).

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si rileva che tale disposizione affida il monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, che opera nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, appare necessario acquisire conferma dal Governo che gli adempimenti connessi al monitoraggio – che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente – siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10-*ter*
Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – dispongono che con decreto sia adottato un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Tale piano stabilisce, tra l'altro, le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese in materia di prodotti sostenibili (commi 1 e 2).

Le azioni contenute nel Piano sono finalizzate a:

a) promuovere l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire, in particolare la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai «criteri ambientali minimi»;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto delle produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) aumentare la trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti;

d) garantire l'informazione, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in precedenti progetti (comma 3).

Con successivo decreto sarà emanato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano per la qualificazione

ambientale, di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo (comma 4).

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano a prevalente carattere programmatico, prevedendo una serie di azioni volte a migliorare le capacità competitive delle imprese in materia di prodotti sostenibili. Ciò detto, appare necessario acquisire maggiori elementi al fine di determinare il livello di coinvolgimento delle amministrazioni interessate (Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle Politiche agricole e forestali, regioni, comuni) e gli eventuali oneri che potrebbero insorgere a loro carico a seguito delle svolgimento delle azioni previste del piano. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 11
Accordi di programma e incentivi per l'acquisto di prodotti post consumo

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- con enti pubblici;
- con soggetti pubblici o privati;
- con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- con associazioni di volontariato senza fini di lucro;
- con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

Tali accordi e contratti di programma hanno ad oggetto:

- l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e

componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;
- l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui ai punti precedenti.

Gli incentivi possono anche essere costituiti da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto.

Si prevede, inoltre, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma suddetti e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

Si prevede, inoltre, che sempre con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stabilito il livello di incentivo per ciascun materiale e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi.

Inoltre, si dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti[8], entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

In sede di prima applicazione di quanto previsto dalle precedenti disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14[9].

Si stabilisce, infine, l'introduzione nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico delle scuole, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, di criteri di valutazione delle offerte premianti per l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale ed acustico.

---

[8] Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[9] "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio".

La relazione tecnica afferma che gli incentivi che verranno introdotti con i decreti attuativi previsti dalle disposizioni in esame hanno evidentemente un costo, come tutti gli incentivi. Il presente provvedimento introduce una prima fonte di finanziamento degli incentivi, senza quindi oneri aggiuntivi per lo Stato, destinando integralmente il ricavato dell'addizionale prevista dall'articolo 14 e tesa a colpire i produttori di rifiuti che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata. La RT precisa che si prevede, infatti, che le regioni, titolari dell'incasso di questa addizionale, alimentino con tali risorse un fondo destinato a sostenere gli incentivi al riciclo a partire dal sostegno al green public procurement degli enti locali per l'acquisto di materiali o prodotti riciclati.
La RT afferma, inoltre, che i successivi decreti attuativi potranno individuare altre fonti di finanziamento, la possibilità di utilizzare i normali meccanismi di incentivo per l'edilizia (ecobonus) anche per prodotti e materiali riciclati e non solo per interventi tesi al risparmio energetico, la possibilità di introdurre un incentivo simile ai «certificati bianchi» (a carico dei consorzi imballaggi e dei gestori), ma a vantaggio dell'uso efficiente della materia e non solo dell'energia (finanziato dalle tariffe energetiche o dei rifiuti), l'introduzione di una aliquota IVA agevolata per i prodotti riciclati individuati in uno specifico catalogo, eventualmente finanziata dal recupero di gettito IVA derivante dall'applicazione della «tariffa puntuale».

Al riguardo si evidenzia che la norma rimanda a successivi DM l'individuazione delle risorse cui far fronte alla concessione degli incentivi previsti dalle disposizioni in esame. In particolare la RT, pur affermando in via preliminare che gli incentivi che verranno introdotti avranno evidentemente un costo, indica esclusivamente in modo programmatico quali potrebbero essere le risorse da utilizzare a copertura. Tenuto conto, inoltre, che molte delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, hanno esteso l'ambito applicativo dei suddetti incentivi, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi al fine di fornire da un lato una quantificazione dei costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e dall'altro a individuare in maniera più specifica le risorse cui farvi fronte.
Con riferimento all'utilizzo in prima battuta delle risorse rinvenienti dall'articolo 14, si rileva che le stesse derivano dalla rimodulazione, per i comuni che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata, della misura dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica. Tale rimodulazione, pertanto, appare delinearsi come una sanzione a carico dei comuni non in linea con il rispetto degli obiettivi. Non si può, pertanto, automaticamente

presupporre che detta rimodulazione, avendo come finalità quella di incentivare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, possa determinare entrate certe che possano essere utilizzate come fonte di finanziamento degli incentivi previsti dalla presente disposizione. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 12-*bis*

Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, modifica il decreto ministeriale 6 luglio 2012 attuativo dell'art. 24 del D.lgs. n. 28/2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In particolare la norma:

- modifica l'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas - di cui all'Allegato 1, tabella 1-A, punto 4 - prevedendo che sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti siano utilizzabili nei suddetti impianti limitatamente al legno non trattato [comma 1, lett. a)];
- espunge dall'Allegato 2, tabella 6.A - recante l'elenco dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa (51%), se usati entro certi limiti di quantità - taluni rifiuti derivanti da lavorazione del legno indicati da specifici codici[10] CER (Codice Europeo dei Rifiuti) [comma 1, lett. b)];
- integra l'Allegato 2, punto 6.2 - recante l'elenco degli ulteriori rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente - prevedendo che taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata[11] e i rifiuti pericolosi[12], sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal summenzionato decreto [comma 1, lett. c)].

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

[10] Codici 17 02 01e 19 12 07.
[11] Identificati da codice CER 20 01 38.
[12] Ad eccezione dei codici CER 18 01 03* e 18 02 02*

ARTICOLO 12-*ter*
Disposizioni in materia di produzione di fertilizzanti.

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, modifica il D.lgs. n. 75/2011, recante il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, prevedendo, ad integrazione dell'Allegato II, punto 2, n. 5, del medesimo decreto che nell'elenco ivi riportato degli ammendanti compostati misti derivanti da raccolta differenziata siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile[13] ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12-*quater*
Pulizia dei fondali marini

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministro dell'ambiente possa individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). Viene demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, la definizione delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti (comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante la natura facoltativa della disposizione in esame e considerato che la stessa prevede, espressamente, che questa trovi comunque applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 12-*quinquies*
Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, modifica del decreto del Ministro del'ambiente n. 161/2012 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo. In particolare viene modificata la definizione di "materiali da scavo" eliminando il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti,

[13] Certificata a norma UNI/EN 13432;2002.

pietre, etc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

La norma, approvata in Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**,

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo che le modifiche apportate alla nozione "materiale da scavo", che appare suscettibile di incidere sulla gestione ambientale del relativo ciclo di rifiuti, sia compatibile con quanto previsto a riguardo dall'ordinamento europeo; ciò al fine di escludere, nell'ambito del medesimo ordinamento, profili sanzionatori tali da determinare eventuali riflessi finanziari negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13
Vigilanza del Ministero dell'ambiente sulla gestione dei rifiuti

La norma apporta le seguenti modifiche – in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti - all'articolo 206-*bis* del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006):

- viene soppresso l'Osservatorio nazionale sui rifiuti (istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 206-*bis*) e vengono trasferite direttamente in capo al Ministero dell'ambiente le funzioni in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, con contestuale affidamento di nuovi compiti in materia di elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, definizione di un nuovo tariffario e verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati in materia [comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)*]
- viene stabilito che per le funzioni di vigilanza e controllo il Ministero si avvalga dell'ISPRA utilizzando, a tal fine, le risorse di cui al comma 6 (importi versati dai consorzi tenuti a contribuire per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti) attualmente destinata - in base al testo in vigore - sia all'Osservatorio nazionale sui rifiuti (oggetto di soppressione ai sensi delle norme in esame) sia alla relativa segreteria tecnica (comma 1, lett. d)].

Si ricorda che - nella vigente formulazione dell'articolo 206-*bis* (v. comma 6) - l'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica viene quantificato in 2 milioni di euro, "aggiornato annualmente al tasso di inflazione"[14].

[14] Si presume (anche in assenza di un esplicito riferimento nel testo) che tale onere debba intendersi come annuale (tenuto conto che, ai sensi del medesimo articolo 206-*bis*, comma 2, esso è riferito anche a spese di personale).

Una parte del comma 6 che non viene modificata dal provvedimento in esame prevede che ogni anno il Ministro dell'ambiente determini con apposito decreto l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

- si prevede che il personale delle amministrazioni pubbliche[15] in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, in deroga all'articolo 30[16], comma 1, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica. Si prevede, inoltre, che i limiti entro i quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che procede siano elevati (in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis[17], del d.lgs. suddetto, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017) dal 15 per cento al 30 per cento e dal 10 per cento al 20 per cento (comma 4);
- mediante la sostituzione del comma 12 dell'art. 199 del d.gls. n. 152/2006[18], viene stabilito che le regioni e le province autonome provvedano alla pubblicazione annuale sul proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi previsti dall'articolo 199 medesimo e vengono elencate le informazioni che devono essere fornite al fine di poter garantire l'attività di vigilanza (comma 5).

La relazione tecnica riferita al testo originario non risulta utilizzabile per l'impatto finanziario delle disposizioni risultanti dal nuovo testo.

La relazione illustrativa chiarisce che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 29 del DL 223/2006 (contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi) e dell'articolo 68 del DL 112/2008 (riduzione degli organismi collegiali),

[15] Di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[16] Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
[17] Il comma 5-bis dell'articolo 19 stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che procede, purché dipendenti da un'altra pubblica amministrazione ovvero da organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
[18] Piani regionali.

l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010. Tuttavia, la cessazione dell'operatività non ha comportato la soppressione delle funzioni allo stesso attribuite, nell'esercizio delle quali è subentrata la competente direzione del Ministero dell'ambiente, che peraltro ne sostiene i costi. Ciò nonostante alcune disposizioni della parte quarta del Codice ambientale (gestione dei rifiuti) contengono riferimenti espressi all'Osservatorio nazionale, per effetto dei quali l'organismo continua a essere individuato quale soggetto titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse.

Al riguardo si osserva che il testo in esame non modifica l'onere previsto – a normativa vigente - per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della segreteria tecnica (2 milioni di euro all'anno) che vengono soppressi. Infatti, il nuovo testo, nel prevedere che le funzioni di vigilanza e controllo vengano svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi dell'Ispra, prevede l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6 dell'art. 206-bis del d. lgs. n. 152/2006, prima assegnate al funzionamento della segreteria tecnica. Pertanto, si ritiene che quanto affermato dalla RT riferita al testo iniziale possa considerarsi valido anche con riferimento al testo in esame. In sostanza, la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-*bis*, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati., prima destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale era previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il meccanismo finanziario richiamato dal testo garantisce che viene utilizzata una copertura già esistente nel bilancio del Ministero dell'ambiente, da utilizzare con la seguente procedura:

- incasso dei versamenti CONAI;
- richiesta alla Ragioneria generale dello Stato del riparto verso il capitolo di spesa;
- effettuazione della spesa entro il limite massimo delle risorse assegnate, già contabilmente coperte dal capitolo 3822.

Andrebbero comunque acquisiti dati ed elementi volti a chiarire le esigenze di spesa poste alla base della predetta quantificazione (esigenze che allo stato risulterebbero inalterate, pure in presenza della soppressione dei due organismi preposti alle funzioni di vigilanza).

Tale chiarimento appare opportuno in quanto, come precisato dalla relazione illustrativa, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010. Inoltre, secondo la RT, attraverso il meccanismo finanziario indicato dal testo "si riattiva una copertura congelata negli ultimi quattro anni". Occorre pertanto verificare se, in assenza del titolo di spesa originario (funzionamento dell'Osservatorio), le somme siano state comunque iscritte nei tendenziali secondo la previsione iniziale[19].

Riguardo al meccanismo finanziario indicato dal testo per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria tecnica (acquisizione dei contributi ambientali dai soggetti obbligati; versamento all'entrata; riassegnazione ad apposito capitolo di spesa), andrebbe chiarito il coordinamento di tali previsioni rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge 244/2007. Si ricorda, in particolare, che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del D. Lgs. 22/1997 e articolo 206-*bis* del D. Lgs. 152/2006). Si ricorda che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa era l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai Ministeri, in modo da assicurare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

Andrebbe inoltre escluso che, per effetto delle modifiche in esame, la dinamica di spesa per cassa scontata a legislazione vigente risulti alterata e si possano determinare, quindi, riflessi non previsti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Nulla da osservare in merito alla disposizione di cui al comma 1, lett. b) n. 2), nel presupposto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale sono affidate le attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti, possa provvedere agli adempimenti aggiuntivi previsti dalla disposizione nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

Quanto alla possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente di richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la RT allegata al comma 8-*ter* dell'articolo 2 del DL 101/2013, il quale ha elevato,in via generale, i suddetti limiti dal 10 per cento al 15 per cento e dal 5 per cento, al 10 per cento affermava

[19] Articolo 206-*bis* del D. Lgs. 162/2006, introdotto con il DL 4/2008.

che la disposizione aveva carattere ordinamentale e non comportava nuovi o maggiori oneri. Infatti, l'aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che la norma novella l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 assegnando al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare le funzioni precedentemente assegnate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti in materia di vigilanza e controllo della gestione dei rifiuti. A tal fine, la disposizione prevede che per l'espletamento delle suddette funzioni il medesimo Ministero si avvalga dell'ISPRA utilizzando le risorse derivanti dai contributi versati dal Consorzio Nazionale Imballaggi e da altri soggetti, ai sensi dell'articolo 206-*bis,* comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - capitolo 3071, piano di gestione 33).

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino a legislazione vigente le predette risorse.

ARTICOLO 13-*bis*

Raccolta differenziata

La norma, approvata dalla Commissione di merito, apporta modifiche agli articoli da 220 a 224 del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006).

In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, viene stabilito che il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) si sostituisca ai gestori dei servizi di raccolta differenziata nei casi previsti dalla normativa vigente, entro tre mesi dalla richiesta delle pubbliche amministrazioni che non hanno attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il comma 223 del d.lgs 152/2006, prima della modifica, prevedeva sia la possibilità per il CONAI di non aderire alla richiesta sia, in caso di adesione, la corresponsione al medesimo del valore della tariffa applicata per la

raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la nuova procedura di organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio affidata al Consorzio nazionale imballaggi, che non rileva ai fini del conto consolidato della PA, sia idonea a garantire l'esecuzione dei necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Si segnala infatti che, in base alla novella introdotta con il comma 5 dell'articolo aggiuntivo in esame, la predetta procedura non prevede più espressamente la remunerazione del CONAI mediante la corresponsione del valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 14
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

Normativa vigente: La **legge finanziaria 1996** (legge n. 549/95, articolo 3, commi 24 e segg.) ha istituito il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, finalizzato a favorire la riduzione dei rifiuti prodotti e il recupero degli stessi. Il tributo, determinato in base alla quantità di rifiuti conferiti in discarica, è a carico dell'impresa di stoccaggio (con rivalsa nei confronti dei soggetti che conferiscono i rifiuti) ed è versato alla regione. Una quota del gettito (10%) è riconosciuto alle province e un'ulteriore quota (20% del gettito al netto della quota province) affluisce in un apposito fondo della regione ed è destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi e delle aree inquinate.

L'art. 205 del **d.lgs. n. 152/2006** (c.d. Codice dell'ambiente) individua, per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO), i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani: 35% entro il 2006; 45% entro il 2008; 65% entro il 2012 (comma 1). E' prevista la possibilità di chiedere una deroga al rispetto dei predetti limiti, qualora dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi , mediante l'attivazione di apposita procedura (commi 1-*bis* e 1-*ter*).

Il mancato conseguimento degli obiettivi comporta l'applicazione di un'addizionale (in misura pari al 20%) al tributo di cui all'art. 3, c.24 della legge n. 549/95 (v.*infra*) a carico dell'Autorità d'ambito che ne ripartisce l'onere tra i comuni del proprio territorio che non hanno raggiunto l'obiettivo (comma 3).

Nella materia è intervenuta la **legge finanziaria 2007** (legge n. 296/2006) la quale ha stabilito (commi 1108 e 1109) che la Regione può, previa diffida, nominare un commissario ad *acta* per la gestione dei rifiuti con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 40% entro il 2007, al 50% entro il 2009 e al 60% entro il 2011. Gli obiettivi minimi da assicurare a decorrere dal 2011 è stabilita con apposito decreto del ministero

dell'ambiente in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".

La norma, ampiamente modificata dalla Commissione di merito, interviene sull'articolo 205 del Codice ambientale, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, disponendo quanto segue:

- viene modificato l'ambito territoriale cui sono riferiti gli obiettivi al fine di precisare che, ove non sia costituito l'Ambito territoriale ottimale (ATO), gli obiettivi medesimi siano riferiti al singolo Comune (comma 1, lettera *a)* n. 1);
- viene sostituito il soggetto passivo del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge finanziaria 1996. In particolare, in luogo dell'Autorità d'ambito (la quale ripartisce poi l'onere tra i comuni del proprio territorio che non hanno raggiunto l'obiettivo), viene individuato come soggetto passivo il Comune interessato (comma 1, lettera *a)* n. 2);
- è inserito il comma 3-*bis* al fine di prevedere una riduzione del tributo "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*" - fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge n. 549/1995 - nei casi di realizzazione di raccolta differenziata superiore agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale. La misura del beneficio (in termini di riduzione del tributo) è proporzionalmente crescente per scostamenti maggiori rispetto agli obiettivi vigenti (comma 1, lettera *b)*);
- è inserito il comma 3-*bis.1* al fine di stabilire che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti (comma 1, lettera *b)*);
- con l'inserimento del comma 3-*ter* si stabilisce che, per la determinazione del tributo dovuto in ciascun anno, si utilizza il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente (comma 1, lettera *b)*);
- il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata viene definito dalle regioni sulla base di apposite linee guida da fissare da parte del Ministro dell'ambiente. I Comuni sono tenuti a comunicare i dati relativi alla raccolta differenziata in base ad apposito sistema di informatizzazione; in caso di omessa o inesatta trasmissione dei dati non si applicano le riduzioni del tributo di cui al comma 3-*bis* (commi 3-*quater* e 3-*quinquies* inseriti dal comma 1, lettera *b)*);
- sono introdotte cause di esclusione dall'addizionale al tributo di cui al comma 3, dell'art. 205 del collegato ambientale in favore dei comuni che hanno conseguito una produzione pro-capite di rifiuti inferiore di almeno il 30% rispetto alla media dell'ATO di appartenenza ovvero dei comuni che hanno chiesto la deroga rispetto agli obiettivi previsti ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 205 (comma 3-*septies* inserito dal comma 1, lettera *b)*);

- si stabilisce che l'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica sia versato alle Regioni ed affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti e gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati[20] (comma 3-*octies* inserito dal comma 1, lettera *b)*);
- viene previsto, infine, che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sia effettuato un adeguamento delle situazioni pregresse (comma 2).

La relazione tecnica riferita al testo iniziale - nel quale erano previste sia riduzioni del tributo per i comuni che superavano l'obiettivo di raccolta differenziata stabilita dalla legge sia maggiorazioni a carico dei comuni che non raggiungevano i predetti obiettivi - afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha carattere ordinamentale. La diversa modulazione, rispetto alla vigente previsione del tributo di cui all'art. 3, c. 24, della legge n. 549/1995 (c.d. ecotassa) genera un possibile aumento di gettito da destinare al sostegno del mercato del riciclo da parte delle regioni.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, tenuto conto che si introducono riduzioni e/o esenzioni del tributo e dell'addizionale in relazione, rispettivamente, ai comuni che realizzano elevati obiettivi di raccolta differenziata e ai comuni che, per specifiche motivazioni, non possono raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma statale.

Sul punto si evidenzia, peraltro, che il comma 3-*bis* introdotto nell'art. 205 del d.lgs. n. 152/2006 contiene un riferimento al "tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*" senza indicare il relativo provvedimento. Appare pertanto necessaria l'individuazione del tributo rispetto al quale si prevede la riduzione al fine di valutare i relativi effetti finanziari.

In merito alle modalità applicative, si segnala che la norma attribuisce alle Regioni il compito di determinare il metodo *standard* per calcolare la percentuale di raccolta differenziata realizzata, sia pur sulla base delle linee guida fissate dal Ministro dell'ambiente. Andrebbe in proposito valutato se possano determinarsi diversificazioni nelle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata tra le varie Regioni suscettibili di eventuali riflessi finanziari, tenuto conto che il dato ottenuto rileva ai fini di eventuali variazioni del tributo.

[20] Una analoga disposizione era contenuta nel testo iniziale (articolo 14, comma 3-*ter*, AC 2093)

Andrebbe inoltre chiarito il coordinamento tra il comma 3-*bis.1*, che dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti, ed il comma 3-*quinquies*, in base al quale l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-*bis*. Il combinato disposto delle predette disposizioni non sembra infatti contemplare il caso dei comuni che, oltre ad incorrere nell'ipotesi di omessa o inesatta trasmissione dei dati, non realizzano gli obiettivi fissati dalla norma statale.

Andrebbe quindi confermato che in queste ultime ipotesi trovi comunque applicazione l'addizionale di cui all'art.3, comma 24, della legge n. 549/95.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla previsione di un adeguamento delle situazioni pregresse da effettuare ai sensi del comma 2. Andrebbe infatti esplicitato a quali situazioni si faccia riferimento, con quali modalità si debba procedere all'adeguamento delle stesse e se detta procedura possa determinare effetti finanziari, anche di carattere retroattivo.

ARTICOLO 14-*bis*

Modifica all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

> **Normativa vigente** L'art. 206-*bis* del **d.lgs. n. 152/2006** (c.d. Codice dell'ambiente) istituisce l'Osservatorio nazionale sui Rifiuti, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La copertura finanziaria degli oneri, pari a iniziali 2 milioni di euro annui (valore annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione), è a valere su contributi di pari importo complessivo a carico del Consorzio Nazionale Imballaggi e di altri soggetti specificatamente indicati dal comma 6.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, modifica il comma 6 dell'art. 206-*bis* del Codice ambientale recante la copertura degli oneri recati dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui Rifiuti. In particolare, a seguito della modifica introdotta, la copertura finanziaria – che resta a carico dei medesimi soggetti individuati dalla normativa vigente - non risulta assicurata da "contributi di pari importo complessivo" rispetto agli oneri, ma dal concorso dei soggetti medesimi "sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno".

Non risulta presentata **la relazione tecnica riferita alle modifiche** introdotte dalla Commissione di merito.

Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito al profilo finanziario relativo alla compensazione degli oneri di cui all'art. 206-*bis* del Codice ambientale, tenuto conto che la modifica introdotta non ribadisce la necessità che i contributi da versare, a carico dei medesimi soggetti previsti dalla normativa vigente, debbano risultare di "pari importo complessivo" rispetto agli oneri medesimi.

ARTICOLO 14-*ter*
Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, novella il Codice dell'ambiente di cui al D.lgs. n. 152/2006, prevedendo, in particolare:

- l'introduzione del nuovo comma 19-*bis*, all'art. 208, che autorizza il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 1);
- l'introduzione del nuovo comma 7-*bis* all'art. 214 che, in deroga al comma 7, e ferme le disposizioni europee, prevede che gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, di giardini e parchi, con una capacità annua di trattamento non superiore alle 80 tonnellate e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano convenzioni di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività[21], anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio[22] (comma 2).

L'art. 214, comma 7, del codice dell'ambiente, prevede che la costruzione di impianti che recuperano rifiuti è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti

[21] Ai sensi del DPR n. 380/2001.
[22] Di cui al D.lgs. n. 42/2004.

industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati in via semplificata ai sensi del medesimo articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione).

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal comma 1 trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti. Nulla da osservare con riguardo al comma 2.

ARTICOLO 14-*quater*
Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, novella il Codice dell'ambiente, inserendo il nuovo art. 219-*bis*. La nuova disposizione prevede che in via sperimentale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici (cpv. comma 1). Al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato (cpv. comma 2). La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione (cpv. comma 3). Viene demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni (cpv. comma 4).

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo art. 219-bis del codice dell'ambiente trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 14-*quinquies*
Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato provenienti dal mercato nazionale

Normativa vigente: l'art. 220, comma 2, del Codice dell'ambiente prevede, tra l'altro che il CONAI acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione[23] i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale (primo periodo). Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti organizzati autonomamente, anche in forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale[24] e da quelli che attestino che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi[25], per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi (secondo periodo).

La norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente, novella il Codice dell'ambiente, sostituendo il primo e il secondo capoverso dell'art. 220, comma 2. Le nuove disposizioni prevedono che tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Per i detentori di questi ultimi dati, l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione[26] a partire dalla dichiarazione riferita al 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali che possono essere adottati dai soggetti che operano nel settore degli imballaggi in alternativa al sistema CONAI[27], devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti, il CONAI entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione.

[23] Di cui all'art.1 della legge n. 70/1994
[24] Di cui all'art. 221, comma 3, lett. a), del Codice dell'ambiente.
[25] Di cui all'art. 221, comma 3, lett. c), del Codice dell'ambiente.
[26] Di cui all'art.1 della legge n. 70/1994.
[27] Ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a) e c), del Codice dell'ambiente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 14-*sexies*
Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Normativa vigente: gli articoli 221, 223 e 225 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) disciplinano gli obblighi di pianificazione e di comunicazione con riferimento alla gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In particolare, l'articolo 221 assegna ai produttori e agli utilizzatori degli imballaggi una serie di adempimenti, fra i quali l'obbligo di trasmettere al Consorzio nazionale imballaggi: un programma specifico di prevenzione (comma 6); un piano specifico di gestione relativo all'anno solare successivo (comma 7); una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente (comma 8). Analoghi obblighi di pianificazione e di comunicazione sono previsti dai successivi articoli 223 (commi 5 e 6) e 225 (commi 1, 3 e 4).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, modifica il D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e, in particolare, gli articoli 221 (commi 6, 7 e 8), 223 (commi 5 e 6) e 225 (commi 1, 3 e 4). Con tali modifiche vengono specificati alcuni obblighi di pianificazione e di comunicazione previsti per i produttori e per gli utilizzatori degli imballaggi.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che la norma reca modifiche e integrazioni di carattere ordinamentale rispetto ad obblighi di programmazione e di comunicazione (per i produttori e per gli utilizzatori degli imballaggi) già previsti a normativa vigente.

ARTICOLO 14-*septies*
Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, integra il D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), con riferimento all'art. 224, comma 4.

L'articolo richiamato, nel testo vigente, disciplina il funzionamento e le competenze del Consorzio nazionale costituito per lo smaltimento degli imballaggi. Nello specifico, il comma 4 prevede che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Conai[28] nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a determinate condizioni indicate dal testo.

[28] E dagli altri consorzi per i materiali da imballaggio (v. art. 223 del D. Lgs. 152/2006)

La norma in esame integra il comma 4 illustrato, prevedendo che gli amministratori del consorzio debbano redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 14-*octies*
Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, interviene sul Codice ambientale[29] al fine di introdurre una specifica disciplina per i rifiuti di prodotti da fumo e di gomme da masticare.
In particolare, viene introdotto l'articolo 232-*bis* (comma 1, lettera *a)*) in base al quale i Comuni devono provvedere ad installare appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi da fumo e delle gomme da masticare (comma 1 dell'art. 232-*bis*). In merito al profilo finanziario, si prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'incremento della misura delle accise sui tabacchi lavorati il cui gettito dovrà confluire in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (commi 3 e 4 dell'art. 232-*bis*). A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi (comma 5 dell'art. 232-*bis*).
Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione (comma 2 dell'art. 232-*bis*).

Sono inoltre modificati gli articoli 255 e 263 del Codice ambientale (comma 1, lettere *b)* e *c)*) al fine di disciplinare il profilo sanzionatorio. In particolare, la violazione del divieto di cui al comma 5 dell'art. 232-*bis* è punito con una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro e i relativi incassi sono versati all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinati alla installazione dei raccoglitori e alle campagne pubblicitari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 232-*bis*.

[29] Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al riguardo appaiono necessari dei chiarimenti in merito al profilo finanziario tenuto conto che la disposizione introduce un obbligo a carico dei Comuni (cui corrispondono degli oneri) la cui compensazione finanziaria è a valere sul maggior gettito di un tributo erariale (accise sui tabacchi) nonché sul gettito, di ammontare eventuale e incerto, derivante dall'applicazione delle sanzioni.

Sul punto, ferma restando la necessità di chiarire le modalità di trasferimento delle somme dall'Erario agli Enti locali, andrebbero fornite maggiori indicazioni sia in merito al profilo temporale sia in merito al profilo quantitativo.

Non appare chiaro, infatti:

- come si intenda assicurare l'allineamento temporale tra le spese che i Comuni dovranno sostenere e la relativa compensazione finanziaria a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente.

  Qualora le spese in questione dovessero essere anticipate dai Comuni andrebbe valutata la sostenibilità per gli enti medesimi del relativo esborso in considerazione dei vincoli complessivi di bilancio cui gli stessi enti sono sottoposti;

- secondo quali modalità saranno determinate le quote del fondo da attribuire a ciascun Comune e se, a tal fine, si dovrà tener conto anche delle spese effettivamente impegnate o sostenute.

Per quanto riguarda inoltre il profilo più strettamente quantitativo, si osserva che la disposizione non individua né l'ammontare degli oneri né l'entità dell'incremento delle accise sui tabacchi. Poiché le attività a carico dei comuni sono configurate come obbligatorie, andrebbero forniti elementi di quantificazione al fine di verificare la effettiva possibilità di realizzare le maggiori entrate necessarie per la compensazione degli oneri previsti.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti al fine di escludere oneri per il Ministero dell'ambiente connessi alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione previste dal comma 2, tenuto conto che la disposizione prevede a tali fini forme di collaborazione del medesimo Ministero.

Infine, poiché si dispone che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e destinati, oltre che alla installazione dei raccoglitori, alle predette campagne pubblicitarie,

andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento dei comuni in tale attività, considerato che il comma 2 dell'art. 232-*bis* pone invece tali attività a carico dei produttori.

ARTICOLO 14-*nonies*
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, interviene in materia di smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi a consumo dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame. In particolare, si prevede l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di geolocalizzazione tali da assicurare la corretta gestione dello smaltimento finale. A tal fine la norma fa riferimento ai sistemi già stabiliti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico del dicembre 2012 in attuazione delle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si chiede una conferma circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica recati dall'applicazione del sistema di garanzia e delle procedure di smaltimento previste, non esplicitate dalla norma in esame.

ARTICOLO 14-*decies*
Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, il Ministro dell'ambiente stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Al riguardo, si osserva che la norma riproduce integralmente l'articolo 1, comma 667, della legge 147/2013 (legge di stabilità per 2014), con la sola differenza che il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal testo viene rinviato dal giugno 2014 (come

indicato dalla legge 147/2013) ad una data successiva (entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame).

In proposito non appaiono configurabili effetti finanziari, considerato che alla norma interessata dalla proroga (il richiamato comma 667) non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari (v. relazione tecnica riferita alla legge 147/2013).

Si ricorda, in particolare, che il comma 667 rientra in un insieme di disposizioni finalizzate a consentire la futura introduzione - al posto della TARI - di una tariffa, avente natura corrispettiva, commisurata al servizio reso, e comunque idonea a dare copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati[30].

In proposito appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

ARTICOLO 15-*bis*
Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal Codice dell'ambiente

Normativa vigente: l'art. 224, del D.lgs. n. 152/2006, prevede che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto interministeriale (comma 1). Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi delle proprie attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni medesime, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge (comma 8, terzo periodo).

La norma, approvata in Commissione di merito, integra l'art. 224, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 prevedendo che i produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli[31] possono, tramite le proprie confederazioni agricole, associazioni di categoria o centrali cooperative di appartenenza, partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi ed obbligazioni. Viene previsto che, a tal fine, il CONAI adegui il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.

[30] In merito a tale previsione (commi 667 e 668) nel corso dell'esame parlamentare è stato richiesto di precisare la natura tributaria della nuova tariffa, al fine di individuare il regime IVA applicabile [per l'esame dei profili finanziari relativi alla legge 147/2013 v. Servizio Bilancio - Andamenti di finanza pubblica n. 6 – Marzo 2014 - Legge di stabilità 2014 - Volume II - Articolo 1, commi da 302 a 749].

[31] Ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16
Rifiuti elettrici ed elettronici e rifiuti di pile e accumulatori

Normativa vigente: l'art. 19, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 151/2005, demanda ad un decreto interministeriale la fissazione delle tariffe previste - a carico degli operatori nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dello smaltimento dei relativi rifiuti (RAEE) - per la copertura degli oneri di cui al comma 3, relativi alle attività di monitoraggio della gestione dei RAEE, nonché di quelli relativi all'istituzione del Registro nazionale dei RAEE, al funzionamento dei Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE[32].

L'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 188/2008, demanda, altresì, ad un decreto interministeriale la fissazione delle tariffe previste – a carico dei produttori di pile ed accumulatori - per la copertura degli oneri di cui al comma 4, relativi all'istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, al funzionamento dei Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti, nonché alle attività ispettive e di controllo, previste, in capo a diversi soggetti pubblici, tra i quali l'ISPRA.

Si rammenta che in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dei relativi rifiuti (RAEE), nonché in materia di pile ed accumulatori, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) per il recepimento la direttiva 2012/19/UE, è stato adottato uno schema di decreto legislativo (AG 069) che integra le summenzionate discipline contenute nel D.lgs. n. 151/2005 e nel D.lgs. n. 188/2008 in un unico quadro normativo ed operativo, prevedendo, tra l'altro, l'accentramento in capo agli organi previsti in materia di AEE e RAEE anche dei compiti e delle funzioni relative a pile ed accumulatori. Si evidenzia che sullo schema di decreto legislativo in parola è stato acquisito il parere favorevole della V^ Commissione[33] della Camera dei deputati.

La norma modifica l'art. 227, del D.lgs. n. 152/2006, che definisce il quadro di riferimento normativo (disposizioni europee e relativi provvedimenti nazionali di recepimento) relativo, tra l'altro, ai rifiuti elettrici ed elettronici.

La norma, in particolare, per quanto concerne rifiuti di pile e accumulatori, dispone il rinvio alla direttiva 2006/66/CE e al relativo D.lgs. n. 188/2008 [comma 1, lett. a) e b)].

Viene, inoltre, disposto che i proventi derivanti dalle tariffe previste a carico degli operatori nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dello smaltimento dei relativi rifiuti (RAEE) (ai sensi dell'art. 19, comma 4, primo periodo, del

[32] Il secondo periodo dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 155/2005, prevede, inoltre, che con disposizioni regionali, sono determinate, altresì, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 2, previste per la copertura degli oneri relativi delle attività ispettive nonché di quelli relativi alle prestazioni e ai controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del decreto.

[33] In data 20 febbraio 2014. Sul punto Cfr. Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni; Verifica delle quantificazioni N. 74 del 19 febbraio 2014.

D.lgs. n. 151/2005) e dei produttori di pile ed accumulatori (ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 188/2008) previste per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio della gestione dei rifiuti, all'istituzione dei rispettivi Registri nazionali, al funzionamento dei relativi organi di vigilanza, indirizzo e controllo, operanti presso il Ministero del'ambiente, e per lo svolgimento di attività ispettive e di controllo, vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente al fine di essere destinati al finanziamento delle medesime summenzionate attività[34] [comma 1, lett. c)].

La norma nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stata integrata, prevedendo che:

- i proventi derivanti dalle tariffe previste, dall'art. 41, comma 5, del D.lgs. n. 49/2014, a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle summenzionate attività (comma 2);

Si evidenzia che l'art. 41, comma 4, del D.lgs. n. 49/2014 fa riferimento agli oneri relativi alle attività di monitoraggio nella gestione dei RAEE, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale previsti e disciplinati dal medesimo decreto legislativo;

- i proventi derivanti dalle tariffe previste, dall'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 188/2008, a carico dei produttori di pile e accumulatori per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio nella gestione di pile, accumulatori e dei relativi rifiuti, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle summenzionate attività (comma 3);

L'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 188/2008, fa riferimento agli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del relativo Comitato di vigilanza e controllo e dell'ISPRA disciplinati dal medesimo decreto legislativo.

[34] Di cui ai citati art. 19, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 151/2005 e 27, comma 5, del D.lgs. n. 188/2008.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la norma in esame non determina oneri per la finanza pubblica in ragione della sua natura ordinamentale. Anche la riassegnazione prevista dalla lett. c) non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ma soltanto una diversa allocazione di risorse per l'esercizio di funzioni inerenti a materie di competenza del Ministero dell'ambiente; sul punto la RT precisa che si tratta di una nuova risorsa e che tali proventi non sono mai stati versati in passato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e quanto evidenziato nella RT. Nulla, altresì, da osservare in merito alle disposizioni approvate in Commissione concernenti la ripartizione delle risorse provenienti dalle tariffe previste a normativa vigente a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile ed accumulatori per lo smaltimento dei relativi rifiuti.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a normativa vigente, analogamente a quanto ribadito dai commi 2 e 3, le suddette risorse sono destinate alla copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio nella gestione dei RAEE, e delle pile e degli accumulatori esausti e nonché degli oneri di funzionamento dei registri nazionali e degli organi di indirizzo, vigilanza e controllo, previsti a normativa vigente nell'ambito dei rispettivi cicli di gestione.

ARTICOLO 17
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, novellano l'articolo 191, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006[35], al fine di rendere più stringenti i tempi previsti per l'adozione di atti connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti.

La relazione tecnica è riferita al testo iniziale del disegno di legge e non risulta utilizzabile con riferimento al testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Al riguardo non si hanno osservazione da formulare dal momento che le disposizioni incidono solo sui tempi di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.

[35] Codice dell'ambiente.

ARTICOLO 18
Modifiche della disciplina della gestione degli oli e dei grassi organici esausti

Normativa vigente: l'art. 233, del D.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente, prevede che al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio[36] (comma 1). Partecipano al Consorzio: le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti, le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti ed, eventualmente, le imprese produttrici e importatrici che abbiano versato i contributi di riciclaggio[37] (comma 5). Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 sono tenuti organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale (comma 9)

La norma introduce modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, di cui all'art. 233, del D.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale). In particolare, viene prevista la facoltà, per le imprese che riciclano e recuperano siffatti oli e grassi organici esausti nonché per quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, di partecipazione al relativo Consorzio nazionale di raccolta (CONOE), a fronte dell'obbligo previsto a legislazione vigente. La nuova formulazione del comma 5 dell'art. 233, del D.lgs. n. 152/2006, prevede, pertanto, che siano tenute a partecipare al CONOE esclusivamente le imprese che producono, importano o detengono i summenzionati oli e grassi organici [comma 1, lett. b) cpv. n. 5)].

Il CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti) è stato costituito ai sensi dell'art. 47, del D.lgs. n. 22/1997, ed ha iniziato la propria attività nel 2001. Si evidenzia che l'art. 7, dello Statuto del CONOE, prevede che il Consorzio, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali si finanzi, tra l'altro, mediante le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea ed eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati. Si evidenzia, altresì, che il CONOE non è ricompreso nell'elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Viene, altresì, disposto che le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti nonché di quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio e quelle produttrici ed importatrici che versano i contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10 dell'art. 233, del D.lgs. n. 152/2006 possano organizzare autonomamente la gestione

[36] Il consorzio in questione è il CONOE.
[37] Di cui all'art. 233, comma 10, lett. d), del D.lgs. n. 152/2006.

degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale[38] [comma 1, lett. c)].

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla stessa, in quanto questa attua una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato nella RT, circa la neutralità finanziaria della disposizione, si evidenzia la norma rendendo facoltativa la partecipazione al CONOE per talune imprese operanti nella filiera degli oli vegetali ed animali, appare potenzialmente in grado di ridurre il bacino dei soggetti partecipanti al Consorzio, con conseguente possibilità di alterazione degli equilibri di bilancio del medesimo Consorzio. Ciò premesso, pur considerato che il CONOE non rileva ai fini del conto economico consolidato delle PA, appare altresì opportuno acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti riflessi, anche indiretti, per la finanza pubblica che la summenzionata alterazione potrebbe determinare, soprattutto in termini di eventuali richieste di ulteriori forme di contribuzione a soggetti pubblici che il CONOE potrebbe avanzare.

Si rammenta, infatti, che l'art. 7, dello Statuto del CONOE, prevede che il Consorzio, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali si finanzia, tra l'altro, mediante le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea ed eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati.

[38] In tale ipotesi, analogamente a quanto previsto nel vigente testo del comma 9, le summenzionate imprese sono tenute a richiedere alle competenti autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine le summenzionate imprese devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Le imprese devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. Le autorità di vigilanza, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. Le autorità sono tenute a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

ARTICOLO 19-*bis*

Misure per incrementare la raccolta differenziata

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente - dispongono che le regioni possano promuovere misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti, attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal programma nazionale di prevenzione, riducendo i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.

Le Regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di prevenzione, adottano propri Programmi Regionali di Prevenzione della produzione dei rifiuti.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le misure in esame prevedono la facoltà per le regioni di introdurre incentivi per i comuni che attuano misure di prevenzione di produzione dei rifiuti e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la facoltatività delle misure in esame, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo - che gli incentivi in esame siano introdotti compatibilmente con gli equilibri finanziari degli enti interessati.

ARTICOLO 21

Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

La norma abroga l'art. 6, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 36/2003, eliminando il divieto ivi previsto di conferire in discarica rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate, che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 225/2010[39].

[39] La legge 26 febbraio 2011, n. 10, è entrata in vigore il 27 febbraio 2011, il giorno successivo della sua pubblicazione sulla G.U. febbraio 2011.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposta abrogazione è coerente con il diritto europeo, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella direttiva 99/31/CE sulle discariche. L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto. Tale norma non introduce alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella RT, circa la neutralità finanziaria della disposizione e della sua compatibilità con quanto previsto dalla normativa europea con riguardo al conferimento di rifiuti in discarica.

ARTICOLO 22
Norme in materia di Autorità di bacino

Le norme apportano modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[40], che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

Si rammenta che, al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, di seguito modificato, ha previsto l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64. L'attivazione delle citate autorità è stata condizionata, dal comma 2 dell'art. 63, all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989, abrogata dal Codice dell'ambiente) alle "nuove" autorità distrettuali.

Tale decreto attuativo non è però stato emanato (principalmente, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, a causa della mancanza di una condivisione con le regioni sul modello di *governance* distrettuale). A tutt'oggi quindi non risultano ancora formalmente costituite le "nuove" autorità di bacino distrettuali.

Per ovviare a questa situazione, in via transitoria, con successivi interventi (D.Lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) il legislatore ha disposto che "nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai comma 2, dell'articolo 63" (art. 170, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 152/2006).

[40] Cosiddetto Codice dell'ambiente.

E' altresì intervenuto l'art. 4 del D.Lgs. 219/2010[41] che – "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" – ha assegnato alle "vecchie" autorità di bacino di rilievo nazionale (istituite ai sensi della L. 183/89) il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

Questo regime transitorio ha quindi consentito (e sta consentendo) di dare attuazione – seppure incompleta, come rilevato dalla Commissione UE – al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

In particolare si modifica l'articolo 54, che reca le definizioni dei termini utilizzati nella parte terza, al fine, appunto, di definire cosa sia l'Autorità di bacino distrettuale (o Autorità di bacino) ed il Piano di bacino distrettuale (o Piano di bacino) (comma 1).

Si procede alla riformulazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006. Le modifiche introdotte stabiliscono, fra l'altro:

- che sono organi dell'Autorità di bacino la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, (già previsti dalla precedente formulazione dell'articolo), la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti (in luogo di questi ultimi due organi il testo vigente prevede la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi) (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, primo periodo);
- che agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo);
- che sia confermata la disposizione che prevede che con decreto interministeriale siano disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale e delle risorse patrimoniali (ivi comprese le sedi) e finanziarie già utilizzate dalle preesistenti Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 ma si specifica che l'operazione deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con riferimento ai contingenti di personale come ridefiniti anche in base a norme di recente introduzione volte a limitare le dotazioni di personale[42]. Il testo sostituito, che in teoria doveva già aver avuto applicazione, è sostanzialmente analogo salvo il fatto che si prevedeva la salvaguardia dei livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, inoltre la nuova formulazione prevede espressamente che l'operazione debba svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, terzo periodo). Una modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito prevede che al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di

[41] Di recepimento di normativa comunitaria in materia di ambiente.

[42] Si richiama l'articolo 2, del decreto legge n. 95/2012.

bacino, il decreto può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo);

- che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più DPCM sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 2, capoverso articolo 63, comma 3);
- la composizione della conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino. La nuova formulazione non prevede più la partecipazione alla conferenza dei ministri delle attività produttive e per la funzione pubblica. Non si prevede più che per le Autorità relative ai distretti della Sardegna e della Sicilia la conferenza istituzionale sia integrata con due rappresentanti delle regioni (comma 2, capoverso articolo 63, comma 4);
- i compiti del segretario generale non individuati nella vigente formulazione della norma (comma 2, capoverso articolo 63, comma 7);
- espressamente che la conferenza operativa[43] può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto[44], senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. Sono, inoltre, individuati i compiti spettanti alla conferenza operativa non individuati nella vigente formulazione della norma (comma 2, capoverso articolo 63, comma 8).

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato stabilito che per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183[45], considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico

[43] composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[44] Del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[45] Avviata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in data 1° luglio 1989.

caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio (comma 2-bis).
Sono definite le modalità operative per il passaggio dal sistema delle Autorità di bacino già previste dalla legge n. 183/1989 a quello costituito dalle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 come riformulato dal testo in esame. In particolare è stabilito che il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale[46] che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionale e interregionali comprese nel proprio distretto (comma 3).
Viene, altresì, riformulato l'articolo 64 che descrive la composizione territoriale dei distretti idrografici presenti in Italia. La nuova formulazione non prevede l'istituzione di nessuno nuovo distretto ideografico ed anzi sopprime il distretto idrografico pilota del Serchio. Limitatamente ai territori nord settentrionali è disposta, tuttavia, una redistribuzione dei bacini tra i vari distretti idrografici (comma 4).
Una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito ha integrato il testo dell'articolo 119, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo che fino all'emanazione del decreto che fissa i canoni di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica[47], il Ministero dell'ambiente e le Regioni determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga"[48] da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di tutela delle acque pubbliche[49] e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino[50] (comma 6).
Con un'ulteriore modifica approvata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato sostituito il comma 9 che nel testo originario del provvedimento trattava della nomina di commissari incaricati di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali delle (istituende *ndr.)* Autorità di bacino distrettuale fino alla completa definizione del nuovo assetto organizzativo. Il nuovo testo introdotto tratta materia affatto diversa. In particolare si prevede che, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti

[46] Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219.
[47] Previsto dall'articolo 154, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
[48] Come definito di dal comma 1 del citato articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006.
[49] Ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152/2006.
[50] Ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 152/2006.

predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati in sede europea[51] e concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti (comma 9).

Il contenuto del comma 9 sembra richiamare quello del comma 6 recato dal testo originario dell'articolo.

Anche il comma 6 è stato sostituito da un testo che tratta di argomento del tutto diverso.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce che l'articolo in esame introduce nuove norme in materia di Autorità di bacino. La relazione tecnica rammenta che nella vigente versione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stata tentata una razionalizzazione del sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire un'organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguente presenza in essi dei doverosi di organi di indirizzo e di controllo. Il legislatore aveva, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati. La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale, con successivi interventi il legislatore ha disposto che «nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63». In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge n. 183/1989. Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale. In particolare per ciascuno dei bacini «nazionali» risulta, allo stato, operativa un'Autorità di bacino, con i seguenti organi:

- comitato istituzionale;
- comitato tecnico;
- segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata *prorogatio*) appare, secondo la relazione tecnica, ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012, con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato

[51] Dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

(C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, a un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei. La relazione tecnica, pertanto, afferma che è necessario assicurare al più presto in Italia una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo. A tal fine vengono individuati sette distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
b) distretto idrografico del Fiume Po;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
f) distretto idrografico della Sardegna;
g) distretto idrografico della Sicilia.

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto all'architettura delineata dal decreto legislativo n. 152/2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti. Tutte le altre Autorità di bacino previste dalla legge n. 183/1989 sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al testo in esame. La relazione tecnica ribadisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle preesistenti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica segnala che le norme in esame confermano anche l'attuale numero dei segretari generali (sette come attualmente), nonché conferma il doppio livello di indirizzo, «politico» (nella norma in esame attribuito alla conferenza istituzionale) e tecnico-operativo (nella norma in esame attribuito alla conferenza operativa). Conseguentemente la revisione della *governance* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono piuttosto conseguibili economie di scala in fase gestionale stante la diminuita parcellizzazione delle competenze. La relazione tecnica

rammenta anche che già a legislazione vigente il finanziamento delle Autorità nazionali è a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La tabella che segue indica gli stanziamenti disposti nel 2013.

CAP	Denominazione	2013
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	9.246.367
3012	Compensi per lavoro straordinario	134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	725.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	998.800
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	3.257.234
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	1.945
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	745.605
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	1.575
Totale		15.286.650

Al riguardo si rileva che la normativa in esame si limita sostanzialmente a dettare una nuova disciplina che, del pari delle norme già vigenti, regoli anche la fase transitoria di passaggio dei compiti dalle vecchie alle nuove Autorità di bacino. Le novità di maggior rilievo recate dal testo originario del provvedimento si sostanziano:

- nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale;

- nel prevedere che la Conferenza operativa[52] possa essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto[53], senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- nella nomina di commissari destinati per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali delle citate Autorità di bacino distrettuale. Tale gestione commissariale è stata espunta dal testo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Tanto premesso si rileva che la riarticolazione degli organi appare essere stata disposta in modo da non ampliare il numero dei soggetti complessivamente attivi negli organi direzione ed è presidiata da disposizioni volte a escludere l'insorgenza di oneri. Si rileva parimenti che l'utilizzo di esperti da parte della Conferenza operativa è configurato come una possibilità e che la norma che prevede tale possibilità richiede, in caso di utilizzo, che non siano sostenuti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito che prevede che il decreto interministeriale di riordino delle Autorità di bacino possa prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo) dovrebbe essere chiarito se la nuova configurazione organizzativa eventualmente disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge.

Per quanto concerne le modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che prevedono la conservazione della sede operativa situata nel bacino idrografico del fiume Serchio (comma 2-bis) non si hanno osservazioni da formulare considerato che il decreto previsto dal nuovo articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che il

---

[52] composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[53] Del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

passaggio dalle "vecchie" alle "nuove" Autorità di bacino debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Governo dovrebbe tuttavia confermare che il vincolo operativo in oggetto non pregiudichi l'effettività della richiamata clausola di invarianza.

Sempre con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito e concernenti la riformulazione del comma 9 – il quale prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico ed il conseguente programma di manutenzione anche per la prevenzione del rischio idraulico – dovrebbe essere chiarito se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.

Infine non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 6, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, le quali prevedono, in via transitoria, che sia fissata la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche. Ciò in quanto l'articolo 119, modificato dal comma in questione, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le Autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali. Sembrerebbe, dunque, che le eventuali maggiori spese derivante dall'applicazione delle norme siano posti a carico dell'utenza; in proposito appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la correttezza dell'interpretazione prospettata.

ARTICOLO 23
Disposizioni in materia di immobili abusivi

Le norme introducono l'articolo 72-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).
In particolare, le disposizioni:

- istituiscono nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico o di comprovata esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale

difformità del permesso di costruire. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 432, della L. 266/2005 (comma 1, capoverso 72-*bis*, commi 1 e 2);

- prevedono che i comuni beneficiari dei finanziamenti siano tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune provvede al versamento delle somme ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, affinché le stesse siano integralmente riassegnate al capitolo istituito ai sensi delle norme in esame (comma 1, capoverso 72-*bis*, comma 3);

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni sono volte ad alimentare negli anni successivi al 2014 il capitolo di bilancio in questione.

- ammettono al finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere e immobili relativi a provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per quelli in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente (comma 1, capoverso 72-*bis*, comma 4);
- dispongono che i comuni presentino al Ministero dell'ambiente apposita domanda di concessione, comprensiva di una relazione contenente, tra l'altro, il progetto delle attività di rimozione o di demolizione e l'elenco dettagliato dei relativi costi (comma 1, capoverso 72-*bis*, comma 5);
- prevedono che i finanziamenti concessi ai sensi delle norme in esame siano aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del DL 269/2003. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni. (comma 1, capoverso 72-*bis*, comma 6);

L'articolo 32, comma 12, del DL 269/2003 prevede che, a decorrere dal 2003, la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative.

- prevedono l'obbligo di restituzione dei finanziamenti eventualmente concessi nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione,

nel termine di 120 giorni dall'erogazione (comma 1, capoverso 72-*bis*, comma 7);

Con modifiche introdotte durante l'esame in sede referente si prevede tra l'altro:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *e.5)* del DPR. 380/2001, in materia di definizione degli interventi edilizi.

  In particolare, dalla definizione di "edifici di nuova costruzione" viene soppressa l'esclusione di manufatti leggeri installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti. Non vengono definiti "edifici di nuova costruzione" i manufatti leggeri nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

- l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 del DPR 380/2001[54], ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. I proventi delle sanzioni sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le norme dispongono l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rendere disponibili ai comuni richiedenti appositi finanziamenti per la rimozione o demolizione di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Il capitolo è attivato dall'esercizio 2014 con uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro. La dotazione iniziale è costituita con contestuale riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della L. 266/2005. Alla predetta autorizzazione corrisponde, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il capitolo 8531 (Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia), piano gestionale 3 (Fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale), dell'unità di voto 1.9, Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),

[54] L'articolo 27, comma 2, del DPR 380/2001 riguarda opere eseguite senza titolo.

Programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche). Ne consegue che, stante la finalizzazione per la realizzazione degli interventi in aree fortemente esposte a rischio idrogeologico, suscettibili di contribuire a creare condizioni idonee per gli interventi di tutela di detto rischio, l'appostamento delle risorse sul capitolo di nuova istituzione non comporta alcuna variazione di missione di spesa, programma di spesa, unità di voto e macroaggregato, potendosi quindi sostanziare, dal punto di vista della tecnicalità dell'esposizione delle risorse in bilancio, nell'attivazione di un nuovo piano gestionale nell'ambito del capitolo 8531 stesso. Alla data della presentazione del disegno di legge in esame, su detto capitolo/PG residua uno stanziamento di 20.693.772 euro. Da un punto di vista contabile, quindi, è possibile disporre l'accantonamento di 10 milioni di euro sino al completamento dell'iter del disegno di legge. Oltre allo stanziamento iniziale succitato, al fine di approntare meccanismi di alimentazione del capitolo, è stato previsto che i comuni beneficiari dei finanziamenti siano tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti definitivi di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi, versando le somme riscosse, entro trenta giorni, a un apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme sono integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di nuova istituzione. Il meccanismo di riassegnazione individuato rende disponibili, nel tempo, le risorse necessarie per l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio connesse all'eliminazione degli abusi nelle aree a rischio elevato o molto elevato.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica attesta la sussistenza delle risorse appostate sul capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. In proposito, appare utile acquisire conferma dal Governo che la nuova finalizzazione individuata per dette risorse non pregiudichi lo svolgimento di programmi già avviati a valere sulle medesime.

ARTICOLO 24
Fondo di garanzia delle opere idriche

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti

sulle tariffe, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.
Con DPCM, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando l'uso dello stesso per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
Le modalità di gestione del Fondo sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal previsto DPCM.
Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico nel rispetto della normativa vigente.

La relazione tecnica afferma che la componente tariffaria di alimentazione del fondo verrà dimensionata definendo un obiettivo di messa in regime del Fondo. Nella fase di avviamento il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza. La RT precisa che, da prime stime, risulta che il Fondo potrebbe raggiungere la capienza massima, entro i prossimi 10-15 anni, con un incremento tariffario contenuto tra l'1 e il 2 per cento annuo. I criteri di utilizzo del Fondo, che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, a evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e, infine, a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza. Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo andrebbero valutati i possibili effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla maggiore deducibilità dalle imposte dirette e dall'IRAP per le imprese, dovuta all'incremento delle tariffe idriche previsto come fonte di alimentazione nonché di copertura dei costi di gestione del Fondo in esame. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 24-*bis*
Contratti di fiume

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 25
Tariffa sociale del servizio idrico integrato

Le norme dispongono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con apposito DPR (comma 1).
Al fine di assicurare la copertura degli oneri, l'Autorità definisce altresì le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni (comma 2).

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni impartiscono indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che ha già definito misure analoghe nel campo di altri servizi a rete, prevedendo contestualmente, al fine di assicurare la sostenibilità dell'intervento e la copertura dei relativi costi con le risorse previste a normativa vigente, un'apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.

La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni appaiono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, senza oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 26
Morosità nel servizio idrico integrato

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con DPCM, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi. A tale fine , l'Autorità definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, senza gravare sulle utenze domestiche (commi 1 e 2).
Si prevede, inoltre, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente (comma 3).

La relazione tecnica al testo originario precisa che la norma detta disposizioni in materia di morosità e perdite su crediti nel servizio idrico integrato. La norma regolamenta le modalità di gestione del fenomeno della morosità, allo scopo, da un lato, di limitarne l'insorgenza e assicurarne l'efficace contrasto, in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi, e, dall'altro, di garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti. La RT afferma, inoltre, che quale principale strumento per garantire gli obiettivi sopra ricordati viene individuata la leva tariffaria, in modo che gli oneri derivanti dall'attuazione di particolari procedure di gestione della morosità possano trovare la necessaria copertura economica fino all'estrema manifestazione del suddetto fenomeno, ovvero l'irrecuperabilità del credito e l'iscrizione della conseguente perdita. Tale disposizione non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato in sede di RT allegata al testo originario, andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento della leva tariffaria anche relativamente alla copertura dei possibili oneri derivanti dalle modifiche apportate in sede di esame in sede referente con particolare riferimento all'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua di cui al comma 3 in esame.

ARTICOLO 26-*bis*
Sovracanone di bacino idrico montano

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, precisa che il sovracanone di cui alle leggi n. 959 del 1953 e n.925 del 1980 è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt[55].
Si stabilisce, inoltre, che l'applicazione del sovracanone stabilito dalle suddette leggi viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai riflessi finanziari della disposizione in esame.

ARTICOLO 26-*ter*
Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di

[55] L'articolo 1 della legge n. 925 del 1980 stabilisce che "La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980"

concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa la neutralità finanziaria della norma in caso di decadenza dal titolo concessorio o dal permesso.

ARTICOLO 27
Modifiche all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche

La norma inserisce tre commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) all'art. 93 del D.Lgs. 12 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Con tali modifiche si dispone quanto segue:

- i soggetti che presentano istanze di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici sono tenuti al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente (commi 1-*bis* e 1-*ter*);
- viene disciplinata la determinazione dei contributi previsti ai commi precedenti, che sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con successivo decreto interministeriale. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale, l'onere dei contributi previsti è stabilito pari a 250 euro (comma 1-*quater*);
- per gli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco non si applicano le disposizioni di cui sopra (comma 1-*quinquies*).

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non introduce alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori suddetti determinati in base a un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa analisi dei costi.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 28

Acque reflue dei frantoi oleari

Le norme introducono il comma 7-*bis* dell'articolo 101 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). In particolare, le disposizioni prevedono che siano assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Con modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione e in presenza di specifiche condizioni indicate nelle disposizioni, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Si ricorda che l'articolo 101, comma 7, del Codice ambientale prevede, tra l'altro, che siano assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, comprese quelle che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

ARTICOLO 29-*bis*

Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

Normativa vigente: l'articolo 180-*bis* del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere in misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati per la riparazione e il riutilizzo (comma 1). Con appositi decreti

ministeriali sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno dei predetti centri e reti accreditati (comma 2). Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, integra con un comma aggiuntivo l'articolo 180-*bis* del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), disponendo che i comuni e i loro enti strumentali possano individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta previsti dal medesimo Codice ambientale, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo.

Il testo fa riferimento ai centri di raccolta previsti dall'articolo 183, comma 1, lett. *mm)*, del Codice ambientale. In base a tale disposizione, si definisce "centro di raccolta" un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 8 aprile 2008, recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato". In base a tale decreto, nelle aree destinate a centri di raccolta comunali o intercomunali possono svolgersi unicamente attività di raccolta di determinati rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico. La raccolta è finalizzata al trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Ai fini di tale iscrizione, il Comitato nazionale dell'Albo stabilisce i criteri per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.

Al riguardo, andrebbero precisate le modalità applicative della norma, con particolare riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti cui spetterebbe sostenere i costi di gestione degli spazi e delle attività previste dal testo.

ARTICOLO 30
Comitato per il capitale naturale

La norma istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte:

- i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli affari regionali e autonomie, della coesione territoriale, della pubblica amministrazione e semplificazione;
- il Governatore della Banca d'Italia;
- il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
- il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
- il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Tutti i componenti possono farsi sostituire da loro rappresentanti delegati.
Il Comitato è integrato altresì da esperti della materia nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero da altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione (commi 1 e 2).
La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti (comma 3).

Si prevede che il Comitato promuova anche l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche dell'ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale (comma 4).

La relazione tecnica ribadisce che la norma istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per il capitale naturale. La partecipazione a tale Comitato è a titolo gratuito. La norma in esame, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo dovrebbe essere acquisita la conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà fornire i servizi di supporto logistico ed amministrativo necessari al comitato utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 31

Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli

La norma istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1).

La nozione di sussidio è intesa nella sua definizione più ampia e comprende, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Il Catalogo è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno[56] (comma 2). All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 3).

La relazione tecnica afferma che la norma istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Italia, infatti, si è già impegnata a fornire all'OCSE, ogni anno, i dati relativi a sussidi, esenzioni e agevolazioni fiscali e sussidi ambientalmente motivati, nell'ambito del *Database on Policy Instruments for Environmental Policy and Natural Resources Management* promosso congiuntamente dall'OCSE e dall'Agenzia europea per l'ambiente. Inoltre il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, e successivi aggiornamenti, prevede l'inserimento di un modulo relativo ai sussidi ambientalmente dannosi. Il Catalogo, pertanto, provvede a sistematizzare le attività già in corso nelle amministrazioni, evitando duplicazioni di processo. Infine, la disponibilità delle informazioni del Catalogo costituisce utile elemento conoscitivo per l'eventuale *spending review* in materia di somme attualmente destinate a riduzioni ed esenzioni fiscali.

Al riguardo, pur preso di quanto di affermato dalla RT, circa il fatto che l'istituzione ed il funzionamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli,

[56] Viene, altresì, previsto che il Ministro dell'ambiente invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

avverrà in assenza di oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente poiché questo provvede a sistematizzare attività già in corso in tale materia in varie amministrazioni e risponde ad un esigenza di adeguamento a quanto richiesto all'Italia a livello di cooperazione internazionale e a livello europeo, appare opportuno un chiarimento in merito ai profili operativi e di funzionamento di siffatto Catalogo. Nel silenzio della norma e della RT, andrebbero, infatti, meglio precisati i termini relativi alle modalità (digitali o non digitali) di gestione, pubblicazione e condivisione delle informazioni, contenute nel Catalogo e delle eventuali elaborazioni costruite sulla base delle medesime informazioni.

ARTICOLO 32
Gestione dei rifiuti sanitari

Normativa vigente: l'articolo 40, comma 8, del DL 201/2011 (Crescita, equità, consolidamento dei conti pubblici) prevede che, al fine di semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali, i soggetti che svolgono determinate attività indicate dal testo[57] e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e la conservazione di appositi formulari di trasporto, la cui conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le predette attività.

Si segnala che alla norma in esame non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari (v. relazione tecnica riferita all'articolo 40 del DL 201/2011).

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, modifica l'articolo 40, comma 8, del DL 201/2011 prevedendo che per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale gli esercenti possano trasportare i rifiuti pericolosi - alle medesime condizioni già previste dal vigente comma 8 - ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. La norma consente inoltre, con finalità di semplificazione, che la conservazione degli appositi formulari di trasporto possa avvenire, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti (come già previsto dal comma 8) anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o presso società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo comunque una copia dei dati trasmessi presso la sede dell'impresa. L'adesione, da parte dei predetti soggetti, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali, assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

[57] Estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che le modifiche in esame si limitano a semplificare - in assenza di effetti finanziari - alcuni adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Andrebbe peraltro acquisita conferma della compatibilità della norma con la disciplina europea.

ARTICOLO 33
Introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA)[58] nel rispetto di determinati princìpi e criteri direttivi, fra i quali si segnalano:

- la definizione di PSEA quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore [comma 2, lett. *a)*];
- l'attivazione del sistema di PSEA in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune [comma 2, lett. *b)*];
- l'individuazione, nell'ambito della definizione del sistema di PSEA, dei servizi oggetto di remunerazione, nonché del loro valore, degli obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento [comma 2, lett. *c)*];
- la remunerazione dei seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche [comma 2, lett. *d)*];
- la previsione di incentivi attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi eco sistemici [comma 2, lett. *e)*];

[58] In base alla definizione contenuta nel "Millennium Ecosystem Assessment 2005" i servizi ecosistemici sono i "benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano". A titolo esemplificativo, si ricorda che nel documento sulla Strategia nazionale per la biodiversità approvato in Italia nel 2010 sono indicati vari servizi ecosistemici da promuovere e tutelare, fra i quali le risorse idriche, la conservazione del suolo, le materie prime, il clima, il cibo, il ciclo dei nutrienti, il trattamento dei rifiuti.

- la previsione che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate [comma 2, lett. *g)*];
- l'introduzione di forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzino, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa [comma 2, lett. *h)*].

Al riguardo si osserva che la norma è volta a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici. Non si dispone peraltro di elementi in ordine alle modalità applicative della norma, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori. Su tali aspetti andrebbero acquisite precisazioni, al fine di escludere eventuali effetti onerosi.

Il testo prevede, inoltre, misure di incentivazione che potrebbero richiedere un intervento pubblico, nonché forme di premialità a beneficio dei comuni.

Si tratta, nel primo caso (interventi pubblici), dell'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di beni naturalistici [comma 2, lett. *b)*] ovvero della previsione di programmi per la remunerazione degli imprenditori agricoli [comma 2, lett. *e)*]. Nel secondo caso (forme di premialità), si tratta di benefici ai comuni che utilizzino sistemi di contabilità ambientale e urbanistica [comma 2, lett. *h)*].

Anche per tali norme andrebbero precisate le modalità applicative, al fine di verificare se:

- l'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento [comma 2, lett. *b)*] possa avvenire compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni;
- la remunerazione degli imprenditori agricoli [comma 2, lett. *e)*] possa determinare effetti onerosi per la finanza pubblica;
- possano configurarsi, tra le forme di premialità previste dal testo [comma 2, lett. *h)*], misure di carattere finanziario gravanti su enti della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 34
Aree "Oil Free"

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, prevede l'istituzione di aree "Oil Free" nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree è promossa dai comuni interessati. In esse si sperimentano nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di organizzazione delle aree "oil free", con particolare riguardo all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia. Per tali obiettivi, le regioni e le province autonome possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle iniziative di ricerca e di sviluppo delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi nel territorio di riferimento.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita la conferma del Governo, che la facoltà - attribuita alle regioni e alle province autonome - di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

ARTICOLO 35
Strategia nazionale *Green Communities*

La norma, introdotta in Commissione di merito, dispone che il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio[59] promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities* (comma 1).
Il comma 2, prevede che la Strategia individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (acqua,

[59] D'intesa con i Ministeri dell'economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e attività culturali, il Ministero delle Politiche agricole e forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni - Autonomie locali.

boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile nei seguenti campi :

- gestione integrata e certificata del patrimonio "agro-forestale" (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
- gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
- sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- costruzione e gestione "sostenibile" del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- efficienza energetica e integrazione "intelligente" degli impianti e delle reti;
- sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
- integrazione dei servizi di mobilità.

Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della Strategia nazionale in riferimento (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere facoltativo del comma 3 e considerato, pertanto, che i finanziamenti previsti dalla norma potranno essere attivati compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni interessate.

ARTICOLO 36
Fondo italiano investimenti green communities

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, autorizza il Ministero dell'economia a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il "Fondo italiano investimenti green communities SGR SpA", con sottoscrizione delle quote riservata ad investitori qualificati.

Lo scopo indicato dal testo è la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle piccole e medie imprese, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della *green economy*.

Inoltre il Fondo persegue, mediante l'investimento del proprio patrimonio, l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese per agevolare l'accesso al credito, nonché l'obiettivo di sostenere processi di aggregazione tra imprese ed altre operazioni di espansione delle imprese (attraverso investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio).
È previsto inoltre che il Fondo fornisca ai comuni, alle loro unioni e alle province, nonché alle società da essi partecipate e/o controllate, un sostegno finanziario tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio
L'ammontare complessivo del Fondo è pari a 1 miliardo di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti e almeno il 20 per cento assicurato dal Ministero dell'economia, che si avvale delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti degli investitori qualificati indicati dal testo.

Al riguardo, con riferimento al primo dei due meccanismi di finanziamento del Fondo indicati dal testo (apposito stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti, per almeno 510 milioni di euro), andrebbero forniti elementi in merito alla compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione con conseguenti effetti onerosi per la finanza pubblica. Riguardo al secondo meccanismo di finanziamento (risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020), andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali risorse nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo.

ARTICOLO 37
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, finalizzata ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di inquinamento acustico con la normativa europea, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 234/2012[60], nonché sulla base di ulteriori principi e criteri specifici indicati dal testo, concernenti le caratteristiche tecniche degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, l'adeguamento della disciplina relativa alla figura

[60] Il testo fa riferimento, in particolare, agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). In base a tali norme, le amministrazioni direttamente interessate devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie con le ordinarie strutture amministrative.

professionale di tecnico competente in materia di acustica, nonché l'adeguamento del regime sanzionatorio e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 15 del D. Lgs. 262/2002 (Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).

L'articolo 15 richiamato contiene la disciplina sanzionatoria da applicare, per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nei casi di irregolarità relative alle attestazioni di conformità, ai limiti per l'immissione in commercio, ai limiti di emissione acustica ed ai controlli sulla produzione. Si segnala che tale disciplina prevede anche sanzioni di carattere pecuniario.

Dall'attuazione della delega legislativa in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di verificare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare effetti onerosi, andrebbero acquisiti elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Si osserva, inoltre, che l'impiego per nuove finalità dei proventi di sanzioni già previste a normativa vigente potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui tali risorse siano attualmente acquisite al bilancio dello Stato (per il miglioramento dei saldi o per il finanziamento di altre spese). In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.